

Insulti del superiore al dipendente sottoposto

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 35013 del 20 Agosto 2015 , ha definito che il potere gerarchico o comunque di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare, il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti di correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale della dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica.

.....

Con la sentenza in commento la Corte Suprema ha individuato, in tema di ingiuria consumata nel luogo di lavoro, i confini tra critica ammissibile e offesa punibile penalmente al lavoratore da parte del sovraordinato

Il fatto

Un giudice di pace dichiarava una lavoratrice colpevole del reato di ingiuria nei confronti di una sua sottoposta , condannandola al risarcimento dei danni in sede civile.

Il tribunale , investito dell'appello dell'imputata, la assolveva dal reato ascrittale , per insussistenza del fatto.

Secondo il Tribunale , infatti , in riforma della sentenza del Giudice di Pace, l'offesa rivolta dalla prima alla seconda, non era stata proferita con riferimento alla persona ma alla sua condotta, posto che la stessa , quale assistente amministrativo dell'istituto diretto dall'imputata, aveva semplicemente richiamato la lavoratrice al rispetto degli orari (visto che arrivava sempre in ritardo) e per l'atteggiamento irrispettoso nei suoi confronti, esattamente contrario alla piaggeria dimostrata nei confronti della precedente direttrice scolastica. Per cui l'espressione colorita "leccapiedi" utilizzata , era stata dettata dall'evidente stato di alterazione psicologica, conseguente all'atteggiamento poco professionale tenuto dalla subordinata, ma non rivestiva la valenza offensiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice e dunque andava assolta dal reato di ingiuria perché il fatto non sussisteva.

Avverso la sentenza di appello , la lavoratrice sottoposta proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, denunciando che l'espressione a lei rivolta non rientrava in un semplice richiamo a lei come dipendente, ma intaccava le sue qualità morali essendo

diretta alla persona e non alla condotta, laddove l'imputata era stata motivata da stizza dovuta al comportamento della dipendente sottoposta, giunta a scuola in leggero ritardo, e l'eventuale richiamo legato alla sua condotta era già stato avanzato in precedenza, in quanto la dipendente sovraordinata aveva convocato la ricorrente nei suo ufficio per redarguirla.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Per i Giudici Supremi , infatti, “il potere gerarchico o comunque di sovraordinazione consente di richiamare , ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica”.

Nel caso di specie, la frase rivolta dalla direttrice alla ricorrente, lungi dal restare circoscritta nell'ambito della censura al comportamento della stessa, “ha investito la persona, rappresentandola, attraverso il riferimento al rapporto con la precedente direttrice, in forma idonea a mortificarne la figura morale”.

Per questi motivi il ricorso veniva accolto e la sentenza annullata con rinvio al giudice civile competente per nuovo esame.

In definitiva

In generale la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto , nella maggior parte dei casi , che in tema di tutela penale dell'onore occorre considerare , oltre al fatto in sé , anche il contesto nel quale l'espressione spregiativa è stata pronunciata.

In questo caso , i Giudici non legittimano il contesto lavorativo , come scriminante in caso di ingiuria. In ambiente lavorativo è sempre possibile richiamare un lavoratore , ma non è ammissibile ingiurarlo o eccedere dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana , con espressioni che in qualche modo possano anche intrinsecamente avere una valenza mortificatrice della persona.

Quindi: si può censurare un'azione , ma non si può censurare la persona che quell'azione compie , in quanto ciò si tradurrebbe in un attacco personale che nulla ha a che vedere con lo scopo legittimo di preservare l'attività aziendale e scatterebbe il reato per l'offesa benché fondata da comportamenti poco professionali.